

STATUTO

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, denominata **"21 salvatutti"**, più avanti chiamata per brevità **"Associazione"**, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi **ETS** (ente del terzo settore) e **APS** (associazione di promozione sociale).
3. L'Associazione, costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente in materia, potrà adottare tutte le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

1. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Procida (NA) alla via Elleri 13A, ed opera su tutto il territorio nazionale;
2. Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'assemblea straordinaria, non comporta modifica statutaria.
3. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative, principali e secondarie, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Finalità e scopi

1. L'Associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale a favore di persone con sindrome di Down e dei loro familiari.
2. L'Associazione è di ispirazione laica, apolitica ed apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.
3. L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso:
 - a) La promozione e l'organizzazione di azioni di integrazione e socializzazione volte a favore di persone con sindrome di Down e dei loro familiari, attraverso l'organizzazione di qualsivoglia attività che si pone tale obiettivo, quali ad esempio attività laboratoriali, ricreative, culturali e sportive;
 - b) La promozione e l'organizzazione di incontri con genitori e familiari di persone con sindrome di Down, nell'ottica di uno scambio reciproco di idee ed esperienze;
 - c) La promozione e l'organizzazione di attività di sensibilizzazione dirette alla comunità volte ad una corretta conoscenza ed informazione sulla sindrome di Down;
 - d) La promozione e l'organizzazione di ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado, nella società e nel mondo del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente;
 - e) La collaborazione con Istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, per favorire, sotto il profilo organizzativo e culturale, la promozione e il miglioramento della conoscenza delle persone con sindrome di Down;
 - f) La stipula, con Istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, di convenzioni per lo svolgimento di attività ed

- iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati;
- g) L'organizzazione e la realizzazione di altre azioni e attività in linea con la mission associativa.
 - h) La realizzazione di materiale didattico-informativo di supporto alle proprie attività.
 - i) E' espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate nei punti precedenti ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'Associazione svolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le prestazioni dei volontari associati devono avvenire in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
 6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Soci

1. Sono ammessi a partecipare all'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutte le persone fisiche e giuridiche, che accettano e rispettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno (se previsto), condividono gli scopi dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione, e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Sono previste due sono le categorie di soci:
 - a) "*Soci Fondatori*", ovvero coloro che hanno costituito l'Associazione;
 - b) "*Soci Ordinari*", coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
5. I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi, nonché di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
6. I soci possono dare le dimissioni dall'associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente. Le somme versate per il tesseramento non sono rimborsali in nessun caso.
7. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
8. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
10. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo;
11. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 6 - Adesione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione, redatta per iscritto, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità complete dell'aspirante socio;

2. L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 60 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea.
3. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 7 - Diritti dei soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia, solidarietà ed uguaglianza, pertanto tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione;
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e di essere informati delle convocazioni delle assemblee dei soci;
3. I soci aderenti all'Associazione maggiori di età, come previsto dalle leggi e dal presente statuto, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi organi sociali;
4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri dei soci

1. I soci devono rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto;
2. Il comportamento dei soci, sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate;
3. I membri dell'Associazione di Promozione Sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Art. 9 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio sostentamento da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) contributi da privati (compresi i fondi del 5 per mille)
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche;
3. E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO

Art. 10 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci o divenga obbligatoria per legge

Art. 11 - Le cariche sociali

1. Le cariche sociali dell'Associazione sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vice-Presidente
 - c) Il Segretario
 - d) Il Tesoriere
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ART. 12 - Assemblea dei Soci

1. L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci, e può essere Ordinaria e Straordinaria;
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) L'approvazione del Rapporto Annuale sulle attività dell'Associazione;
 - b) L'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale (preventivo, consuntivo e rendiconto economico);
 - c) L'approvazione dell'ammontare della quota sociale annua, come proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
 - e) L'elezione del Collegio dei Revisori (se previsto);
 - f) Le modifiche allo Statuto;
 - g) Lo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
5. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del programma delle attività e del bilancio (preventivo e consuntivo) e per l'eventuale rinnovo degli Organi Sociali.
6. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima mediante affissione presso la sede, in cui sono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione. I relativi verbali saranno poi trascritti su apposito libro previsto dalle norme podistiche.
8. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea. Il Segretario o, in sua assenza, un suo sostituto nominato dal Presidente dell'Assemblea, è tenuto a redigere il verbale dell'Assemblea
9. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno dirette e personali possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei presenti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.
10. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione.
11. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente

costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
4. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima mediante affissione presso la sede, in cui sono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione. I relativi verbali saranno poi trascritti su apposito libro previsto dalle norme podistiche.
5. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
7. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a) La nomina delle cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere);
 - b) Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) La redazione e la presentazione all'Assemblea dei soci del Rapporto Annuale sulle attività dell'Associazione;
 - d) La redazione e la presentazione all'Assemblea dei soci del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Economico;
 - e) La determinazione dell'ammontare della quota associativa annua;
 - f) L'ammissione di nuovi soci;
 - g) L'esclusione di soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente statuto.
8. Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, può conferire a persone fisiche o giuridiche, nonché ad Enti pubblici e privati, che svolgano attività particolarmente significative a favore dell'Associazione o che effettuino elargizioni cospicue, la qualifica di "Socio Benemerito". L'attribuzione di tale qualifica deve essere comunicata a tutti i soci e non comporta la qualità di associato.
9. Il Consiglio Direttivo per propri fini può avvalersi anche dell'attività volontaria di cittadini non soci (simpatizzanti) in grado, per competenze possedute, di contribuire a realizzare specifici programmi. Tali simpatizzanti non hanno diritto di voto.
10. Esso inoltre propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto, decidendo sulle eventuali controversie sociali.

ART. 14 - Libri sociali

1. I libri sociali sono:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 15 - Presidente e cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le cariche sociali dell'Associazione (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere);
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati, ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo

- c) coordina e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione delle delibere, stipulando gli atti relativi alla vita dell'associazione;
 - d) dispone dei fondi sociali dell'Associazione, con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere;
 - e) ha facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali
- 3. il Vice-Presidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri in sua assenza;
 - 4. il Segretario ha la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali;
 - 5. il Tesoriere ha il compito della gestione economica-finanziaria dell'Associazione.

ART. 16 – Gratuità degli incarichi

- 1. Le funzioni di membro del consiglio direttivo e gli eventuali incarichi svolti da cittadini simpatizzanti sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese vanno concordati con il consiglio direttivo e iscritti in bilancio.

Art. 17 – Esercizi sociali e bilancio

- 1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo, che contiene le entrate e le spese relative ad una annualità, e l'Assemblea ordinaria lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
- 3. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
- 4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Modifiche statutarie

- 1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con l'eventuale regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

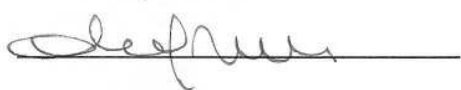
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del terzo settore che perseguono fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

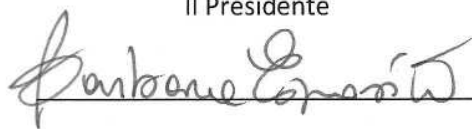
Art. 20 - Norme finali

- 1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Segretario



Il Presidente



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Portino Scatto Di Mase



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il 04/01/2018
N. 6 Serie TENZA
Esatti Euro 200,00
Euro (duecento/00)